

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 305/A

presentata dai Consiglieri regionali
MAIELI - MULA - SCHIRRU - LANCIONI - FANCELLO - SATTA Giovanni - USAI - MARRAS -
GALLUS

il 22 dicembre 2021

Disciplina dell'oleoturismo in Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si propone di valorizzare il turismo dell'olio e promuovere la conoscenza della cultura olivicola del territorio sardo; l'oleoturismo si pone infatti come fenomeno culturale ed economico capace di offrire numerose opportunità. L'ulivo rappresenta un elemento caratterizzante del paesaggio rurale sardo e l'olio extravergine prodotto in Sardegna è una delle tante eccellenze del territorio, che rappresenta un'importante occasione di sviluppo e occupazione.

La filiera produttiva dell'olio vanta forme di attrattività che cresce di anno in anno; dopo l'eno-turismo anche l'oleoturismo ha un suo pieno riconoscimento e in sinergia, anche, con il mondo del vino il percorso dell'olio può garantire un pacchetto attrattivo per migliaia di turisti che vedono nella Sardegna la meta ideale per percorsi all'insegna del gusto e della scoperta dei prodotti di qualità del nostro territorio. Il potenziamento del legame tra olio e turismo rappresenta, quindi, un'enorme possibilità di crescita per la Sardegna.

Con il termine "oleoturismo" si intendono tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, nel cui areale si svolge l'attività, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo ed alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio; le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativo svolte nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, compresa la raccolta dimostrativa delle olive; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

L'attività oleoturistica può essere esercitata dall'imprenditore agricolo, dai consorzi di tutela dell'olio a denominazione di origine protetta, dall'imprenditore turistico nell'esercizio dell'attività di

turismo rurale e dalle imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti olivicoli. Gli operatori delle attività oleoturistiche sono inseriti nell'elenco regionale istituito unitariamente presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

La proposta di legge definisce, inoltre, i requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività oleoturistiche e disciplina l'attività di degustazione dell'olio in abbinamento ad alimenti.

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente e relatore - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - PIRAS, Segretario - CORRIAS, Segretario - CANU - CERA - FANCELLO - GIAGONI - ORRÙ - SECHI

pervenuta il 22 settembre 2022

La proposta di legge n. 305 si propone di valorizzare il turismo dell'olio e promuovere la conoscenza della cultura olivicola sul territorio sardo.

L'ulivo costituisce un elemento caratterizzante del paesaggio rurale sardo e l'olio extravergine prodotto in Sardegna è una delle tante eccellenze del territorio e rappresenta un'importante occasione di sviluppo e occupazione.

La filiera produttiva dell'olio vanta forme di attrattività che crescono di anno in anno; dopo l'enoturismo anche l'oleoturismo merita la dovuta attenzione da parte del legislatore regionale in quanto può costituire un ulteriore elemento attrattivo per i numerosi turisti che vedono nella Sardegna la meta ideale per percorsi all'insegna del gusto e della scoperta dei prodotti di qualità del nostro territorio. Il potenziamento del legame tra olio e turismo rappresenta, quindi, un'ottima possibilità di crescita per la Sardegna.

Con il termine "oleoturismo" si intendono tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda e ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo ed alla produzione dell'olio, l'illustrazione della storia, della pratica e della cultura dell'olio; le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativo svolte nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, compresa la raccolta dimostrativa delle olive; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti.

L'attività oleoturistica è esercitata dall'imprenditore agricolo e dalle imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti olivicoli. Gli operatori delle attività oleoturistiche sono inseriti nell'apposito elenco regionale istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro- pastorale.

La proposta di legge definisce, inoltre, i requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività oleoturistica e disciplina l'attività di degustazione dell'olio.

La Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge nella seduta del 2 marzo 2022, con l'illustrazione del primo firmatario.

Nella seduta del 15 marzo 2022, la Commissione ha proceduto all'audizione del direttore generale dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dei rappresentanti delle organizzazioni agricole di categoria. In tale sede i soggetti auditi hanno espresso un parere sostanzialmente positivo sul testo, proponendo qualche limitata modifica.

Nella successiva seduta dell'11 maggio, la Commissione, condividendo appieno lo spirito e l'impostazione della proposta di legge ha proceduto all'approvazione all'unanimità dei singoli articoli e

ha sospeso l'approvazione finale per l'acquisizione dei pareri di competenza della III Commissione e del Consiglio delle autonomie locali.

La Terza Commissione ha espresso un parere sostanzialmente positivo sulla proposta di legge, con alcune osservazioni, mentre il Consiglio delle autonomie locali ha ritenuto di non pronunciarsi.

Nella seduta del 14 settembre 2022 la Commissione, preso atto del parere della Terza Commissione, ha proceduto all'unanimità all'approvazione finale della proposta di legge.

La Terza Commissione, nella seduta del 31 maggio 2022, ha espresso a maggioranza l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto.

La Commissione ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Allegato n. 1

Proposta di legge n. 305 (Disciplina dell'oleoturismo in Sardegna)

Il provvedimento che giunge all'esame della Commissione si propone di valorizzare il turismo dell'olio.

Il testo, non corredato di relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulla relativa copertura finanziaria, reca prevalentemente norme di carattere ordinamentale, procedurale e programmatico.

La Terza Commissione, preso atto della relazione dei proponenti, esprime parere finanziario favorevole nei termini di seguito specificati.

Nell'articolo 4 (Formazione e promozione) suggerisce l'inserimento in entrambi i commi del seguente inciso: "nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente destinati a tali finalità".

Nel comma 1 dell'articolo 7 (Elenco degli operatori dell'attività oleoturistica), dopo le parole: "È istituito" raccomanda di inserire le parole: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale".

Con riferimento all'articolo 12 (Norma finanziaria) segnala alla Commissione di merito l'opportunità di provvedere, previa analisi tecnica, alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla proposta in esame, anche in considerazione delle attività di ricerca, studio, sperimentazione, promozione, formazione e valorizzazione già espletate nella filiera olivicolo - olearia dalle Agenzie agricole regionali. Ciò onde evitare che detta proposta, per usare le parole della Corte dei Conti in relazione a fattispecie legislative analoghe, "rischi di tradursi, se non nell'approvazione di una "legge manifesto", nell'espressione di una mera dichiarazione di intenti, posto che l'intervento per il quale si è ritenuto di legiferare risulterebbe attuabile solo in presenza dei fondi a ciò occorrenti, verificabile ex post rispetto alla decisione politica" (Corte dei conti, deliberazione n. 71/2020/RQ. - Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi della Regione Autonoma della Sardegna nell'anno 2019 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri). In relazione alla copertura finanziaria dei potenziali oneri la Commissione ricorda la possibilità di attingere per il triennio 2022-2024 alle disponibilità finanziarie

sussistenti in bilancio nel Fondo speciale per nuove iniziative legislative (FNOL) iscritto in conto della missione 20, programma 3, titolo 1.

Parere del Consiglio delle autonomie locali

Non pervenuto

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione disciplina l'attività oleoturistica al fine di valorizzare le produzioni olivicole del territorio, di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'oleoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità.

2. Con il termine "oleoturismo" si intendono tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, nel cui areale si svolge l'attività, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo ed alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio; le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativo svolte nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, compresa la raccolta dimostrativa delle olive; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

Art. 2

Avvio dell'attività oleoturistica

1. Possono esercitare l'attività oleoturistica:
- a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di olivicoltura e produzione di olio extravergine di oliva;
 - b) i consorzi per la tutela dell'olio a denominazione di Origine Protetta "Sardegna";
 - c) l'imprenditore turistico nell'esercizio dell'attività di turismo rurale;
 - d) le imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti olivicoli.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Finalità

(identico)

Art. 2

Avvio dell'attività oleoturistica

1. Possono esercitare l'attività oleoturistica:
- a) l'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile che svolge attività di olivicoltura o di produzione di olio extravergine di oliva in forma individuale o societaria;
 - b) le imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti olivicoli.
2. L'attività oleoturistica è esercitata previa presentazione della segnalazione di inizio attività (SCIA) presso lo Sportello per le attività

2. L'attività oleoturistica è esercitata previa presentazione della segnalazione di inizio attività (SCIA) presso lo Sportello per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) di cui all'articolo 29 e seguenti della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), competente per territorio.

3. Il modello semplificato della SCIA per l'esercizio dell'attività oleoturistica è approvato con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 3

Requisiti per lo svolgimento dell'attività oleoturistica

1. Per lo svolgimento dell'attività oleoturistica è necessaria la presenza di almeno un addetto, ricompreso tra il titolare dell'azienda, i familiari coadiuvanti, i soci, i dipendenti o i collaboratori esterni che abbia conoscenza delle caratteristiche del territorio e sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);
- b) attestato di frequenza con profitto a un percorso di formazione professionale in agricoltura finalizzato al conseguimento della competenza professionale richiesta per l'acquisizione della qualifica IAP;
- c) diploma o laurea in materie agrarie;
- d) iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313 (Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva);
- e) aver svolto per almeno 18 mesi attività in ambito olivicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività oleoturistica, comprovata da apposita autocertificazione riportante la descrizione dell'attività, i periodi di svolgimento e le aziende presso le quali l'attività è stata svolta;
- f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività oleoturistica

produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) di cui all'articolo 29 e seguenti della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), competente per territorio.

3. Il SUAPE provvede a comunicare l'avvenuta presentazione della SCIA all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per l'inserimento nell'elenco degli operatori di cui all'articolo 7.

Art. 3

Requisiti per lo svolgimento dell'attività oleoturistica

1. Per lo svolgimento dell'attività oleoturistica è necessaria la presenza di almeno un addetto, ricompreso tra il titolare dell'azienda, i familiari coadiuvanti, i soci, i dipendenti o i collaboratori esterni che abbia conoscenza delle caratteristiche del territorio e sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);
- b) attestato di frequenza con profitto a un percorso di formazione professionale in agricoltura finalizzato al conseguimento della competenza professionale richiesta per l'acquisizione della qualifica di IAP;
- c) diploma o laurea in materie agrarie;
- d) iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313 (Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva);
- e) aver svolto per almeno diciotto mesi, anche non continuativi, attività in ambito olivicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività oleoturistica, comprovata da apposita autocertificazione riportante la descrizione dell'attività, i periodi di svolgimento e le aziende presso le quali l'attività è stata svolta;
- f) attestato di frequenza di un corso di forma-

organizzato dall'Amministrazione regionale, dalle associazioni di categoria, organismi di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica.

Art. 4

Formazione e promozione

1. L'Amministrazione regionale può organizzare autonomamente o in collaborazione con gli enti di formazione del settore agricolo in possesso dell'accreditamento regionale, le associazioni di categoria agricole e le associazioni oleoturistiche più rappresentative, i corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

2. L'Amministrazione regionale, in collaborazione con le associazioni di categoria agricole e le associazioni oleoturistiche più rappresentative, sostiene lo sviluppo dell'oleoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

Art. 5

Standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività oleoturistica devono avere i seguenti standard minimi di qualità:

- a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- c) cartello da apporre in evidenza contenente i dati relativi all'accoglienza oleoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- d) sito o pagina web aziendale multilingue in cui sia presente almeno il sardo, l'italiano e

zione avente a oggetto l'attività oleoturistica organizzato dall'Amministrazione regionale, dalle associazioni di categoria, da organismi di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica.

Art. 4

Formazione e promozione

1. L'Amministrazione regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente destinati a tale attività, può organizzare autonomamente o in collaborazione con gli enti di formazione del settore agricolo in possesso dell'accreditamento regionale e con le associazioni di categoria agricole i corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

2. L'Amministrazione regionale, in collaborazione con le associazioni di categoria agricole e nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente destinati a tale attività, può sostenere lo sviluppo dell'oleoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

Art. 5

Standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica

(identico)

- l'inglese;
- e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
 - f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti fruibile in almeno tre lingue, compreso l'italiano;
 - g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito oleicolo sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività oleoturistica;
 - h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolta dall'operatore oleoturistico;
 - i) l'attività di degustazione dell'olio all'interno dei frantoi o dei locali dedicati, deve essere effettuata con contenitori e strumenti idonei, escluse le materie plastiche, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.

Art. 6

Attività di degustazione dell'olio in abbinamento ad alimenti

1. L'abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione avviene con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Sardegna in cui è svolta l'attività oleoturistica quali:
- a) i prodotti regionali con marchio biologico e DOP;
 - b) i prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;
 - c) i prodotti agroalimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del

Art. 6

Attività di degustazione dell'olio in abbinamento ad alimenti

1. L'abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione avviene con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Sardegna quali:
- a) i prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP STG;
 - b) i prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;
 - c) i prodotti agroalimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del

decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

2. Nel caso in cui le attività di degustazione dell'olio in abbinamento a prodotti agro-alimentari non siano svolte in ambito agrituristico, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998);

3. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione; è esclusa pertanto la somministrazione di preparazioni gastronomiche.

Art. 7

Elenco degli operatori dell'attività oleoturistica

1. È istituito unitariamente presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio l'elenco regionale degli operatori delle attività oleoturistiche. I soggetti che svolgono le attività oleoturistiche sono inseriti nell'elenco a seguito della presentazione della SCIA presso lo sportello SUAPE.

2. La Giunta regionale, su proposta collegiale dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, con propria deliberazione approva la disciplina e le modalità per inserimento nell'elenco di cui al comma 1.

3. I dati presenti nell'elenco regionale possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

Art. 8

Commercializzazione

1. Ai soggetti che svolgono l'attività oleoturistica è consentita l'esposizione e la vendita di prodotti dell'artigianato e manufatti locali, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali.

decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

2. Dall'attività di degustazione sono escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

Art. 7

Elenco degli operatori dell'attività oleoturistica

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale l'elenco regionale degli operatori delle attività oleoturistiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, disciplina con propria deliberazione le modalità di gestione dell'elenco di cui al comma 1.

3. I dati presenti nell'elenco regionale possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

Art. 8

Commercializzazione

(identico)

Art. 9

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, salvo quanto previsto al comma 2.

2. La Regione effettua i controlli sui requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica di cui agli articoli 3 e 5. L'esito dei controlli è comunicato ai comuni.

Art. 10

Sanzioni

1. Chiunque svolge l'attività oleoturistica senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 2 comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività oleoturistica non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile della violazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.

2. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

3. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora la stessa violazione sia commessa entro i tre anni successivi.

5. Le sanzioni sono applicate dal comune competente per territorio.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

Art. 9

Vigilanza e controllo

(identico)

Art. 10

Sanzioni

(identico)

Art. 11

Norma transitoria

1. I soggetti che all'entrata in vigore della presente legge esercitano una o più attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 1 comma 2, si adeguano alle disposizioni contenute nella presente legge entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In caso di mancato adeguamento le attività non possono più essere esercitate.

Art. 11

Norma transitoria

(identico)

Art. 12

Norma finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

Art. 12

Norma finanziaria

(identico)

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 13

Entrata in vigore

(identico)